

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

40/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

### **781/20 Le sanzioni disciplinari a studenti, norme, modalità e modello di notifica del provvedimento**

di Antonio Fundarò

Il tema delle sanzioni disciplinari, nelle scuole, sia quelle che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (che possono essere comminate da tutti gli organi indicati nel Regolamento di Istituto, tra i quali è solitamente annoverato anche il singolo docente) sia quelle la cui sanzione comprende l'allontanamento dalla comunità (l'organo competente è il Consiglio di Classe) restano, comunque, al tempo al tempo del COVID-19, un tema dibattuto, sia a livello normativo che pedagogico-formativo.

Premesso che il limite alla "sospensione" comminabile dal Consiglio di Classe è di 15 giorni (nel caso si voglia allontanare lo studente per un periodo superiore dovrà provvedere il Consiglio di Istituto) e che la sanzione emanata risulta essere nulla se emanata da un organo incompetente (ad esempio la sospensione comminata da un docente. Tale nullità potrà esser proposta innanzi all' "organo di garanzia" e, nei casi più gravi, contestata nelle sedi giudiziarie), è il caso di analizzare, nello specifico, cosa avviene per singolo segmento formativo e quale sia la modalità adeguata a comunicare la comminazione della sanzione all'alunno. A tal riguardo forniremo un format da utilizzare.

#### **L'aspetto normativo**

Il D.P.R. 294/98 ("Statuto delle studentesse e degli studenti") integrato dal successivo D.P.R. 235/07 si limita a definire, in un certo qual modo, una cornice di principi cardine. Il MIUR con la circolare 3602 del 2008, emanata a seguito dell'esplosione del fenomeno del bullismo fissa invece aspetti metodologico-educativi e aspetti sanzionatori.

#### **Classificazione delle sanzioni**

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

#### **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)**

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

#### **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 8)**

Tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

#### **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9)**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

### **Rilevanza penale**

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

### **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis)**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

### **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

### **Motivazioni chiare**

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà

necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

### **Fascicolazione delle sanzioni disciplinari**

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

### **Il trattamento dei dati sensibili**

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

### **Il modello di notifica del provvedimento disciplinare assunto nei confronti degli alunni**

Quali elementi deve contenere un di notifica del provvedimento disciplinare assunto nei confronti degli alunni? Cosa privilegiare e quali elementi considerare superflui?

In primis va elencato il corredo normativo con riferimento, naturalmente, al Regolamento di disciplina degli alunni dell'Istituto.

Specificare il caso in cui lo studente abbia accettato di commutare la sanzione con le alternative previste dal Regolamento di disciplina. In questo caso specificare dove sarà svolta.

Indicare, in caso di provvedimento, verso quale organo si deve fare il ricorso.

L'istituto comprensivo statale "Nicolini – Di Giacomo" di Napoli diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Iolanda Manco, ad esempio, ha proposto un eccellente modello che, come ci capita in questi casi, riteniamo debba ritenersi una eccellente pratica da proporre come modello.

- [Notifica sanzione disciplinare](#)
- [Modello verbale cdc](#)
- [Contestazione comportamento](#)
- [Convocazione per motivi disciplinari](#)

<https://www.orizzontescuola.it/le-sanzioni-disciplinari-a-studenti-norme-modalita-e-modello-di-notifica-del-provvedimento/>